



Comune di Baiano

Provincia di Avellino

Comune di BAIANO

E 0006316/2016 28/09/2016 13:40
IL SINDACO

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SANZIONI E LOCAZIONI ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2016



Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, Legge 9 Dicembre 1998, n°431- art.11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE. ANNUALITA' 2016.

IL SINDACO RENDE NOTO

E' indetto un bando di concorso per la concessione di contributi ai canoni di locazione per l' annualità 2016 in favore di cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

Visto che l'Amministrazione Comunale, nelle more del perfezionamento del Decreto Ministeriale di riparto e trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni, è tenuta ad attivare le procedure concorsuali, per l'assegnazione dei contributi annualità 2016, entro e non oltre il 30/09/2016, come previsto dal decreto legge n. 158/2008, art. 1, comma I/bis, coordinato con legge di conversione 18/12/2008 n.199.

1) REQUISITI, richiesti a pena di esclusione:

A) Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a,b,c,d,e ed f , della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n°18 per l'accesso all' edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B) Essere titolare, per l'anno 2016, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;

C) Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economico Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n°109/95 e successive modificazione ad integrazioni, rientrati entro i valori di seguito indicati:

- FASCIA "A":

Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento, non superiore all'importo corrispondente o due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14 %;

- FASCIA "B"

Valore ISE non superiore all'importo di € 18.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza per il canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%;

D) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. n°431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità;

E) L'erogazione del contributo a favore di soggetti, i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio;

F) Ai sensi dell'art.11, comma 13 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 sono ammissibili al beneficio gli immigrati in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania;

G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n°392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla

disciplina civilistica.

2) MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

A) Il contributo teorico sarà determinato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolata ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii.:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14 % per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24 % per un importo massimo arrotondato di € 1.800,00,

B) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE = 0" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento .

D) Ai sensi del punto 3 lett. d) delle Linee guida per l'utilizzo del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione, il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato in una misura percentuale, rispetto al contributo teorico spettante, tale da soddisfare l'intera platea dei soggetti aventi titolo;

3) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse), in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A) A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

1) soggetti nei confronti dei quali risulta emesso un provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 Dicembre 1995, n°431;

2) nuclei familiari senza fonti di reddito;

3) ultrasessantacinquenni;

4) famiglie monoparentali;

5) presenza di un componente disabile, con percentuale superiore ai 2/3;

6) numero dei componenti il nucleo familiare.

Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

B) All' esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;

C) Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, è destinata per la concessione di contributi a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dai servizi sociali del Comune) nonché dei nuclei familiari che siano oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al punto 1.

D) Una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% sarà destinata alla fascia "A" e la restante quota sarà utilizzata per la fascia "B" che comunque non può scendere al di sotto del 20%.

4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate entro il termine del 31/10/2016, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune da ritirare presso l'ufficio preposto; esse devono essere debitamente compilate e sottoscritte; possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, insieme alla documentazione di cui al successivo punto 5).

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal DPR 28 Dicembre 2000, n°445.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo del 31 Marzo 1995, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte per la verifica della situazione

economica e patrimoniale del nucleo familiare.

La domanda deve inoltre contenere, sempre a pena di esclusione:

- dichiarazione sostitutiva unica, resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a,b,c,d,e ed f della Legge Regionale 2 Luglio 1997, n°18;
- copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato; - ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23;
- dichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- copia del provvedimento di sfratto, rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito della sfratto, è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla Legge 431/98.

I concorrenti, che nella domanda di partecipazione non hanno indicato alcun reddito per l'anno 2015, devono rendere apposita dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, circa la fonte di sostentamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alle risorse eventualmente assegnate dalla Regione Campania, oltre quelle rese disponibili a carico del bilancio comunale

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti tramite l'Agenzia delle Entrate di Avellino.

In caso di falsa dichiarazione accertata, sarà dichiarata la decadenza del beneficio e sarà inoltrata denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Dalla residenza municipale, BAIANO 28-09-2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina De Laurentis



IL SINDACO
ENRICO MONTANARO